



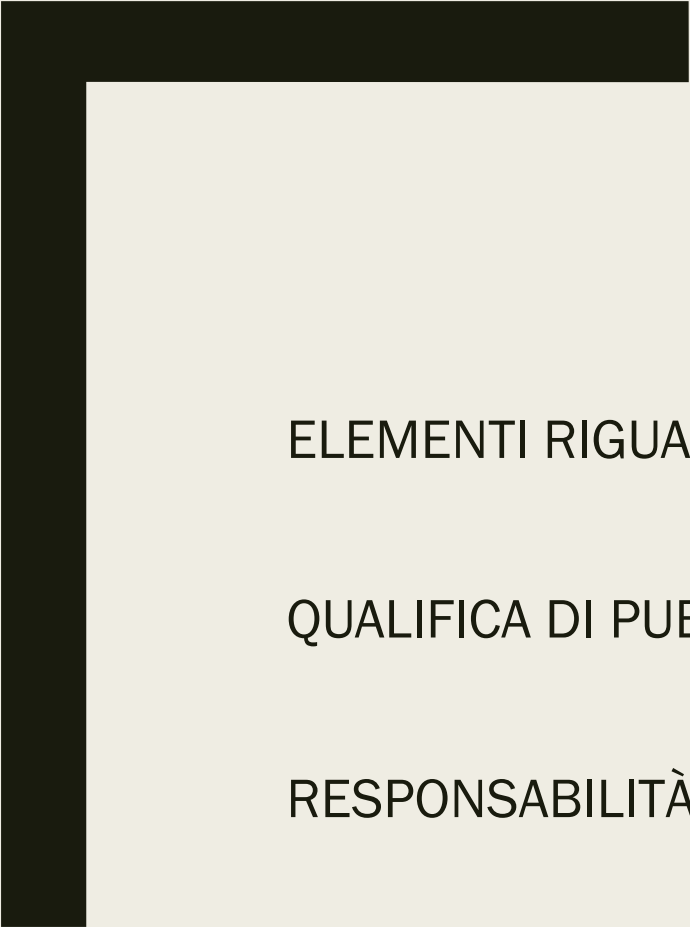
FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2021-2022

Dott.ssa Simona Piperno

Dirigente scolastico

IIS Ghisleri-Beltrami (CR)

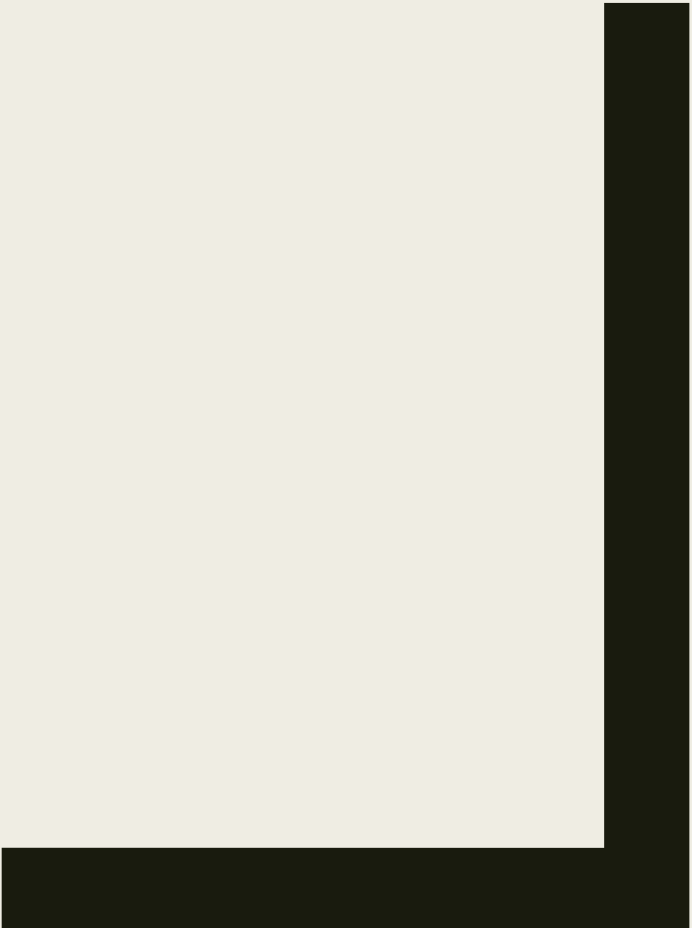




ELEMENTI RIGUARDANTI LA FUNZIONE DOCENTE

QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

RESPONSABILITÀ E ASPETTI DISCIPLINARI



SU QUALI NORME SI FONDA LA FUNZIONE DOCENTE

- D.Lgs. 297/1994, art. 395 la funzione docente rappresenta «l'esplicazione essenziale dell'attività di **trasmissione della cultura**, di contributo all'**elaborazione di essa**, di impulso alla **partecipazione dei giovani a tale processo** e alla **formazione umana e critica** della loro personalità»
- Art. 33 Costituzione «l'arte e la scienza **sono libere e libero ne è l'insegnamento**. La repubblica detta le norme generali dell'istruzione»
- CCNL 2006-2009 comparto scuola, artt. 26-29

Art. 26 CCNL 2006-2009 comparto scuola

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo **sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni**, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione (D.Lgs. 297/1994).
2. La funzione docente si fonda sull'**autonomia culturale e professionale dei docenti**; essa si esplica nelle **attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio** (art.33 Costituzione).
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa, **adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni** e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti (art. 33 Costituzione)

Art. 27 CCNL - IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE

Il profilo professionale dei docenti è costituito da **competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione** tra loro correlate ed interagenti, **che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica**. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Art. 28 CCNL – LE ATTIVITA’ DEI DOCENTI

- orario settimanale
- piano annuale delle attività
- riduzione dell’unità oraria

Art. 29 ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende **tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.**

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

ATTIVITA' COMPATIBILI E INCOMPATIBILI CON LA FUNZIONE DOCENTE

Incompatibilità per tutti i dipendenti della P.A. art. 53 D.Lgs 165/01

Incompatibilità per il solo personale docente art. 508 D.Lgs. 297/1994

1. temporaneità e occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate **sporadicamente ed occasionalmente** , anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine , **non diano luogo a interferenze nell'impiego**
2. non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento
3. compatibilità con l'impiego lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento
4. attività svolta **al di fuori dell'orario di servizio**

ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE

Attività rese a **titolo gratuito** presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato **senza scopo di lucro** costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato)

Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto **solo rimborso spese o partecipazione gratuita**

Attività in qualità di **formatore** diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione

Partecipazione a società in qualità di semplice socio

ATTIVITA' DA SVOLGERE PREVIA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene concessa entro 30 giorni. La mancanza di una risposta può equivalere a **silenzio assenso o silenzio diniego**

- Incarichi occasionali per i quali sia previsto un compenso
- Incarichi conferiti da altre PP.AA. e/o collaborazioni plurime con altre scuole (fino max 21 ore)
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare
- Lezioni private a studenti di scuole diverse dalla scuola di servizio
- libero professionista (impiego full time), attività professionale (solo part time non sup. 50%)

La mancata comunicazione dell'attività o la comunicazione non veritiera ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare **decadenza dall'impiego**

ATTIVITA' ASSOLUTAMENTE NON COMPATIBILI

- Lezioni private a studenti dell'Istituto
- Cariche in società costituite a fini di lucro
- Cariche presso banche, istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e **che si configurino come prevalenti**
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico (**cumulo di incarichi nella P.A.**)
- Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell'orario ordinario previa autorizzazione del DS e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare: esercizio delle attività commerciali, industriali e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc)

La mancata comunicazione dell'attività o la comunicazione non veritiera ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare **decadenza dall'impiego**

QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

L. 181/1992 La qualità di pubblico ufficiale va attribuita a chiunque eserciti una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla **manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione** e dal suo **svolgere attraverso atti autoritativi e certificativi**.

Tutta l'attività didattica, rappresenta una pubblica funzione, essendo essa **collegata con la valutazione**, con il **giudizio tecnico-professionale** e con il **potere disciplinare sugli alunni**, in vista dell'esito finale del corso di studio. Il docente è espressa manifestazione della volontà della P.A. di esercitare un compito di formazione, educazione e istruzione nei confronti dei discenti, qualsiasi sia l'ordine o il grado di scuola, anche una volta assolto l'obbligo scolastico e anche se maggiorenni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha stabilito la qualità di pubblico ufficiale anche per l'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritta alla tenuta delle lezioni, ma estesa "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore o di un discente

L'articolo 341 bis del c.p. precisa: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende il prestigio e l'onore di un pubblico ufficiale mentre è nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni".

RESPONSABILITA' PENALE DEL DOCENTE

La RESPONSABILITA' PENALE: si configura quando si commette un reato. La legge prevede l'erogazione di una pena quale reclusione o multa.

I delitti (reati) tipici contro la Pubblica Amministrazione

Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) rivelazione di notizia che devono rimanere segrete

Omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) rifiuto di compiere atti del proprio ufficio

Abuso di mezzi di correzione o di disciplina (artt. 571 e 581 c.p.)

Abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.)

Perquisizione degli alunni (art. 13 Costituzione)

RESPONSABILITA' CIVILE DEL DOCENTE

La RESPONSABILITA' CIVILE: si configura quando si è responsabili di un fatto che abbia causato danni a terzi. La legge in questo caso prevede il risarcimento della controparte.

La colpa nel diritto civile designa una forma di imprudenza, negligenza o imperizia compiuta nel porre in essere un atto da parte del danneggiante.

Tutti i soggetti sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.) e, quando non lo fanno, sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con nascita dell'obbligazione di risarcimento del danno.

L'agente risulta in colpa se emerge che, in quelle stesse circostanze, un uomo di media diligenza si sarebbe comportato diversamente: o non creando il danno, oppure avendo posto in essere tutti quegli accorgimenti necessari ad evitarne il verificarsi.

RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA

Per "responsabilità amministrativa" si intende la responsabilità per i danni causati all'Ente in occasione del rapporto d'ufficio.

Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso abbia causato un danno pubblico che si ponga come conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o colposa che comporti un danno patrimoniale all'amministrazione.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare si inquadra nell'ambito della c.d. responsabilità contrattuale

OBBLIGO DI VIGILANZA

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche.

L'obbligo di vigilanza grava sul personale docente e nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali anche sul personale ATA.

Con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori", obblighi che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

La vigilanza deve essere esercitata in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni.

Cass. 6937/1993: “Con l'avvicinamento all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le misure organizzative più elementari”

Culpa in vigilando

Art. 40 c.p. “Il non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

Il non aver potuto impedire il fatto non si deve riferire specificamente al momento dell’evento dannoso, ma deve essere considerato tenendo conto della:

- adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- imprevedibilità e repentinità della specifica condotta dannosa da parte del minore

Art. 2047 Codice Civile - Danno cagionato dall’incapace.

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza

I Docenti hanno tutto l'interesse a:

a) trovarsi in classe prima dell'orario d'inizio delle lezioni a scuola

b) ottemperare all'obbligo della sorveglianza durante l'intervallo

Così pure corre al personale ausiliario l'obbligo della sorveglianza.

La responsabilità sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva

Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc.

Culpa in educando

Art. 2048 c.c.

Responsabilità (propria e diretta dei genitori) per il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere – obbligo di impartire una educazione adeguata (cfr. art. 147 c.c.)

Onere di dimostrare:

- di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (culpa in educando);
- di aver esercitato sul figlio minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa (culpa in vigilando).

GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI o NON CONIUGATI

Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.

Non è possibile ritenere che la semplice separazione personale tra i genitori o lo scioglimento del vincolo matrimoniale escludano la possibilità di esercitare la potestà genitoriale e la funzione educativa.

Il dovere educativo e di vigilanza dei genitori sui figli minori è sempre sussistente anche nell'ipotesi di genitori non coniugati.

La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

COME COMPORTARSI IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE DI UN ALLIEVO

Occuparsi subito dell'infortunato, prestargli il primo soccorso e non lasciarlo mai solo (attenzione all'abbandono di minorenni e all'omissione di soccorso);

Non somministrargli alcuna medicina e non spostarlo

Rivolgersi immediatamente alle figure sensibili dell'Istituto (primo soccorso)

Chiamare il 118 ed avvertire contemporaneamente la famiglia

Informare il Dirigente scolastico o chi per esso

Cosa deve dimostrare l'Amministrazione scolastica in caso di infortunio

L'amministrazione deve dimostrare di aver adottato un regolamento interno recante norme finalizzate all'organizzazione della vita scolastica mirato al controllo di:

- ingresso
- previsione ed eliminazione di eventuali pericoli per gli alunni durante la permanenza a scuola
- organizzazione della vigilanza
- regolamentazione dell'uscita per un regolare deflusso degli allievi alla fine delle attività didattiche.

COSA DEVE DIMOSTRARE IL DOCENTE IN CASO DI INFORTUNIO

Il docente deve dimostrare la propria innocenza e cioè di essere stato presente al fatto non averlo potuto impedire, né prevedere, né prevenire.

Ne deriva l'importanza di una descrizione dettagliata e puntuale delle dinamiche dell'infortunio, nonché la segnalazione TEMPESTIVA al Dirigente Scolastico